

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI
ORTI PUBBLICI URBANI

Approvato con Delibera del C.C. n.64 Del 29/12/2014

Modificato con delibera del C.C. n 43 del 7/7/2016

Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani comunali.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione degli aventi titolo per un periodo della durata di anni 5 (cinque), per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi articoli, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
3. L'Amministrazione comunale di Livorno Ferraris individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate nell'art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità.
4. Il Comune, in collaborazione con il C.I.S.A.S e l'Associazione San Vincenzo, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
 - * creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute;
 - * sensibilizzare i cittadini sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
 - * stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
 - * promuovere l'attività fisica delle parti più deboli della società;
 - * favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
 - * soddisfare la domanda sociale di "paesaggio";
 - * recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
 - * dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani "verdi" di qualità contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente.

Articolo 2 – Requisiti per la concessione

1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso dei requisiti specificati nei successivi commi.
2. Requisiti richiesti per la categoria "Orti per anziani" (CATEGORIA A):
 - essere residenti nel Comune di Livorno Ferraris;
 - aver compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale;
 - essere in grado di coltivare personalmente l'orto.
3. Requisiti richiesti per la categoria "Orti per famiglie" (CATEGORIA B):
 - essere residenti nel Comune di Livorno Ferraris;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area coperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta dell'interessato.

Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

Articolo 3 – Procedure di concessione dei lotti.

1. La concessione degli orti pubblici è effettuata in base all'esito di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata in parte dal presente atto e in parte da apposito bando pubblicato per almeno dieci giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
2. Le graduatorie relative a ciascuna delle due categorie soggettive di cui all'art. 2 sono formate applicando i criteri meglio specificati nell'art. 11 ed approvate con determinazione dirigenziale.
3. La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
 - a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
 - b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;
 - c) versi la quota di canone stabilita all'atto della concessione entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto ed entro l'11 novembre di ogni anno successivo.
4. Le graduatorie rimarranno valide per 5 anni a partire dalla data di approvazione e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
5. Un lotto di terreno comunale sarà riservato ad attività didattiche e gestionali dell'area in questione.
6. I lotti sono riservati in misura approssimativamente uguale ai soggetti appartenenti alle categorie A e B. A ciascun concessionario appartenente alla categorie A e B non potrà essere concesso più di un lotto.
7. In caso di esaurimento di ciascuna graduatoria, sarà facoltà dell'Amministrazione variare le proporzioni di assegnazione per le categorie A e B, sino ad una composizione pari al doppio per una categoria rispetto all'altra.
8. L'Amministrazione si riserva di modificare, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, i criteri relativi alla consistenza e alla distribuzione dei lotti in occasione dell'emanazione dei successivi bandi per la concessione degli orti pubblici.
- 9. In caso di soggetti che versano in situazione di indigenza e disagio sociale, potranno essere concessi, dalla Giunta comunale, in assenza di graduatorie valide, eventuali lotti liberi.**

Articolo 4 – Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto

1. La concessione ha una durata complessiva di cinque anni.
2. La concessione dell'orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
3. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni. I singoli lotti, individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato.
4. L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
5. Gli orti concessi ai soggetti appartenenti alle categorie A e B debbono essere coltivati direttamente dai concessionari i quali potranno essere aiutati dai loro familiari.
6. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani.
7. L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a 3 (tre) mesi, va segnalata all'ufficio competente che provvederà, se del caso, ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto in base alla graduatoria.
8. In caso di decesso del concessionario, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.
9. La scadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei commi 7 e 8, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.
10. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 – Regole di utilizzazione degli orti urbani.

1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente Regolamento per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a:
 - a) rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
 - b) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
 - c) non coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua;

- d) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- e) non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
- f) coltivare l'orto assegnato con continuità;
- g) non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
- h) mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
- i) utilizzare materiali omogenei;
- j) rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di mt 1,80 e dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici);
- k) realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, escludendo materiali diversi, metallici o plastici;
- l) non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- m) collocare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana, tendenzialmente di colore omogeneo, della medesima dimensione e muniti di coperchio o rete antizanzara;
- n) approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- o) non recintare il lotto concesso: (solo nei casi espressamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale sarà consentita una semplice delimitazione di 30 cm. d'altezza o, in presenza di casi specifici, sarà consentita una delimitazione del lotto assegnato con rete metallica di altezza massima cm. 120, infissa nel terreno con opportuni sostegni);
- p) tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- q) provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- r) non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- s) usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;
- t) fare buon uso del sistema di irrigazione, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino;
- u) non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- v) non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- W) non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
- x) non utilizzare coperture di plastica, salvo il seguente caso: le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili ove non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, dovranno essere rimosse a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
- y) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
- z) non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- aa) non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- bb) osservare il divieto di mantenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto (legnami, inerti, ecc.);
- cc) smaltire i residui di sfalci e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all'interno del proprio lotto o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti);
- dd) non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- ee) osservare il divieto di costruire capanni e similari;
- ff) e facoltà degli aventi diritto, utilizzare la struttura comune messa a disposizione dall'amministrazione per la custodia degli attrezzi di lavoro;
- gg) adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
- hh) osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
- ii) non utilizzare né i prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;
- jj) non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- kk) mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima. In particolare il concessionario si impegna ad effettuare interventi di manutenzione specifica e costante alla struttura –ricovero comune, provvedendo altresì, quando necessario, a rinnovare la protezione delle superfici esterne;
- ll) pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone e la quota forfetaria dovuti al Comune ai sensi del successivo art. 9;

- mm) vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Rappresentante dei concessionari e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
 - nn) pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
 - oo) osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;
 - pp) adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo della zanzara tigre;
 - qq) contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e allo sgombero neve di tutte le parti comuni (parcheeggio, viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto;
 - rr) provvedere alla manutenzione delle recinzioni;
 - ss) mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione;
 - tt) osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
 - uu) mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba al Rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti;
 - vv) consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall'Amministrazione comunale;
 - ww) rispettare ogni altra disposizione contenuta nelle presenti Linee Guida, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento della concessione.
2. In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, l'inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

Articolo 6 – Revoca della concessione

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei casi stabiliti nel precedente articolo 5, comma 2.
2. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del P.R.G.C. o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 7 – Comitato per la gestione

1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l'Amministrazione comunale, i concessionari degli appezzamenti, riuniti in Assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza, un responsabile per ogni categoria.
2. L'Amministrazione Comunale, il C.I.S.A.S. e l'Associazione San Vincenzo, potranno partecipare all'Assemblea mediante un proprio rappresentante. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sarà necessità su richiesta di almeno un quarto degli assegnatari o dei due rappresentanti eletti. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dai Rappresentanti dei concessionari per iscritto e resa nota a tutti i concessionari mediante affissione di avviso in apposita bacheca installata presso l'area degli orti.
3. È compito dei rappresentanti:
 - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
 - predisporre e affiggere nella bacheca ogni comunicazione utile alla gestione dell'area;
 - segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
 - vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
 - provvedere affinché vengano effettuati gli interventi di cui all'art. 5 co a1, lettera kk) del presente regolamento;
 - convocare l'Assemblea dei concessionari;
 - stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua;
 - stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa;
 - stabilire eventuali orari di accesso agli orti;
 - svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali.

4. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.
5. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata a cura dei competenti uffici comunali ai Rappresentanti dei concessionari.
7. I singoli concessionari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti Linee Guida e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti ai Rappresentanti dei concessionari.

Articolo 8 – Responsabilità e controversie

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.
3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 9 – Canone concessorio e riparto delle spese

1. I concessionari delle categorie A e B sono obbligati a sostenere le spese per la gestione (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo di concorso spese, denominata canone e fissata, su base annua (12 mesi), in misura pari a € 20,00. In caso di concessione di durata inferiore all'anno il canone è commisurato in proporzione ai mesi di durata della stessa. La somma deve essere versata entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto come previsto dall'art. 3 dal presente Regolamento ; per gli anni successivi la somma dovrà essere corrisposta entro il termine del dodicesimo mese dalla scadenza precedente.
2. L'importo del canone di cui al precedente comma è stato determinato in via presuntiva. L'Amministrazione comunale si riserva di adeguare detto importo, in misura comunque uguale per tutti i concessionari, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione. In tal caso l'importo integrativo del canone di cui al comma 1 sarà comunicato sia ai rappresentanti dei concessionari, sia ai singoli concessionari. La quota di adeguamento del canone dovrà essere pagata mediante versamento alla Tesoreria Comunale, entro i termini che saranno indicati nelle relative comunicazioni.
3. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfetarie di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.
4. Dal versamento annuale del canone sono esentati i concessionari appartenenti alle categorie A e B che all'atto della richiesta di assegnazione presentino un ISEE in corso di validità inferiore alla soglia di accesso al fondo di solidarietà stabilita annualmente dalla Regione Piemonte , accompagnato da apposito modulo di richiesta.
5. L'esenzione di cui al comma 4 del presente articolo ha validità annuale, è rinnovabile di anno in anno con le medesime modalità di cui al comma 4 del presente articolo, entro il mese precedente dal termine previsto per il pagamento dell'annualità successiva.
6. Il concessionario che non abbia richiesto l'esenzione all'atto della concessione ha comunque facoltà di richiederla per gli anni successivi, presentando apposita richiesta secondo le modalità stabilite dai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo.
7. **La concessione è a titolo gratuito nei casi previsti dall'art . 3 comma 9 .**

Articolo 10 – Azione di controllo del Comune

1. L'Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato avvalendosi altresì della collaborazione dei rappresentanti del CISAS e dell'Associazione San Vincenzo.
2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

Articolo 11 – Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione.

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 3, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nei coi successivi.

2. CATEGORIA A - “Orti per anziani” – punteggio massimo: 15 punti.

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia d'età	65>70 anni	2
	70>75 anni	4
	75>80 anni	7
	Oltre 80 anni	10
Fascia ISEE	Da 0 a 3.000 Euro	5
	Da 3.001 a 6.000 Euro	4
	Da 6.001 a 9.000 Euro	3
	Da 9.001 a 12.000 Euro	2
	Da 12.001 a 15.000 Euro	1
	Oltre i 15.000 Euro	0

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza l'età più elevata.

3. CATEGORIA B - “Orti per famiglie” – Punteggio massimo: 4 punti.

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia ISEE	Da 0 a 6.000 Euro	4
	Da 6.001 a 12.000 Euro	3
	Da 12.001 a 18.000 Euro	2
	Da 18.001 a 24.000 Euro	1
	Oltre i 24.000 Euro	0

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: nucleo familiare più numeroso, fascia ISEE più bassa e, comunque, eventuali criticità segnalate dai rappresentanti del CISAS e dell'Associazione San Vincenzo.

Articolo 12 Riserva

L'Amministrazione comunale si riserva un lotto per scopi didattici, ricreativi, culturali.

Articolo 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nelle presenti Linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.